

Riferimenti ed osservazioni circa il percorso di accesso alla dirigenza da parte del profilo di assistente sociale in sanità

- La **professione di assistente sociale** è disciplinata dalla Legge 23 marzo 1993 n. 84 "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'Albo professionale".
 - Afferisce **all'area delle professioni sociosanitarie** istituita dall'art. 5 Legge 11 gennaio 2018 n.3 "al fine di rafforzare la tutela della salute intesa come benessere fisico, psichico e sociale" secondo quanto già previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502.
 - Viene collocata nel **ruolo socio-sanitario** istituito dall'art. 34 c. 9 ter del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 "al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria" nello stato giuridico del personale del SSN (superando la precedente collocazione nel ruolo tecnico prevista dal DPR 761/1979).
 - Con la Legge 251/2000¹ che disciplina le quattro aree delle professioni sanitarie (infermieristiche e ostetrica, tecnico-sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione) si dà avvio al percorso di regolamentazione per l'accesso ad una nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario (art. 6) con la possibilità per le aziende sanitarie di conferire incarichi di dirigente a tempo determinato nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alla specifica area professionale (art. 7).
 - Le integrazioni successive alla sopracitata Legge 251, apportate dall'art. 2 sexies della Legge 138/2004 e dall'art. 1 octies della Legge 27/2006², introducono - all'art.7 che disciplina le disposizioni transitorie - anche l'area del servizio sociale professionale e la possibilità di conferire incarichi di dirigente a tempo determinato alla professione di assistente sociale per le attività della specifica area professionale.
 - Conseguentemente agli artt. 6 e 7 della Legge 251, a livello contrattuale e regolamentare, viene recepita l'istituzione della "qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica" tramite:
 - norma programmatica ed incarichi provvisori (artt. 41 e 42 CCNL dirigenza SPTA del 10/02/2004);
 - regolamento concorsuale (DPCM 25/01/2008);
 - entrata a regime della qualifica (art. 8 CCNL dirigenza SPTA del 17/10/2008).
- Questo percorso non ha invece avuto luogo per il profilo dell'assistente sociale in quanto a livello contrattuale l'incarico di dirigente viene contemplato solo nel regime degli incarichi provvisori (art. 9 CCNL dirigenza SPTA del 17/10/2008).
- Con il Documento del 29 ottobre 2010³ del Tavolo Tecnico istituito dal Ministro della Salute vengono approvate le "Funzioni del Servizio Sociale Professionale in Sanità" ed esaminate le problematiche connesse alla realizzazione del Servizio Sociale Professionale nelle Aziende Sanitarie in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 251/2000 e dalla normativa regionale di attuazione della stessa.

¹ Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica".

² L'art. 7 legge 251/2000, come modificato dall'art. 1 octies della legge 27/2006, al comma 1 indica: "Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire .. ed il servizio sociale professionale e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio ... L'incarico di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato da stipulare nel limite numerico indicato dall'art. 15-septies ..." e come modificato dall'art. 2 sexies della legge n. 138/2004, al comma 2 indica: "le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente .. e per la professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione alle attività della specifica area professionale".

³ Dal documento: "Il Servizio Sociale Professionale permette di realizzare un modello di intervento basato su un concetto multidimensionale ed integrato di salute .. ha il compito di mettere in rete le risorse ... svolgendo un ruolo di regia nei processi... promotore di strategie di razionalizzazione ed integrazione tra sistema sanitario e sociale ... va istituito e posto in staff alla Direzione di Azienda .. in rapporto alla tipologia dell'ente, attraverso la costituzione di strutture dirigenziali operative di Servizio Sociale Professionale, qualificate come unità organizzative... In queste strutture afferisce il personale appartenente al profilo della professione e personale di supporto. A tale proposito diventa strategico prevedere la figura dirigenziale dell'assistente sociale nell'ambito del Servizio Sociale professionale".

- In conformità all'art. 7 della Legge 251 alcune Regioni hanno istituito il Servizio sociale professionale aziendale come unità/struttura organizzativa di area professionale con il responsabile dirigente in materia (DGR Regione Piemonte n. 17-6487 del 16/02/2018) o articolazioni dipartimentali di servizio sociale (Regione Toscana, Regione Marche) e hanno espletato concorsi per ricoprire il ruolo di dirigente assistente sociale a tempo indeterminato.
- Il CNOAS, nel rilevare l'attivazione di procedure concorsuali per dirigenti assistenti sociali a tempo indeterminato, nel maggio 2020 ha richiesto ad ARAN un parere in merito alla collocazione contrattuale per il dirigente assistente sociale assunto nelle ASL. La nota prot. ARAN E 0003497/2020 del 26/05/2020⁴ riporta che *"in via provvisoria, fino a quando verrà emanata la relativa disciplina concorsuale, gli incarichi dirigenziali di coordinamento degli assistenti sociali rientrerebbero tra gli incarichi delle professioni sanitarie e quindi soggetti alla disciplina contrattuale del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018"* (Contratto sottoscritto il 19/12/2019 applicabile alla dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie). L'ARAN, nelle conclusioni, evidenzia altresì che *"... gli strumenti della contrattazione collettiva sono insufficienti a dare un inquadramento definitivo e certo a queste figure tant'è che la norma contrattuale vigente è provvisoria e ormai anche piuttosto datata"*.

Osservazioni e questioni aperte

Il **parere ARAN 2020** è un importante e utile riferimento per le procedure concorsuali e l'inquadramento contrattuale del "dirigente assistente sociale" da parte degli enti.

La possibilità di accesso alla dirigenza per il profilo di assistente sociale nell'ambito della dirigenza per le professioni sanitarie, come indicato da ARAN, trova oggi ancor più ragione se si considera l'evoluzione normativa con la recente collocazione dell'assistente sociale nel ruolo sociosanitario, e quindi la sua "piena afferenza" alle professioni della salute.

Il parere ARAN sembra affiancarsi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 251/2000 **e introduce un'ulteriore apertura andando oltre** la previsione di incarichi di dirigente assistente sociale a tempo determinato per la specifica area professionale. Considerata, infatti, l'attuale organizzazione delle aziende sanitarie in Lombardia che vede assistenti sociali impegnati, da tempo, in ambito programmatico in processi organizzativi e gestionali di carattere socio-sanitario e trasversale, la possibilità di un accesso alla dirigenza slegato dall'istituzione di un'area professionale risulta oggi più che mai opportuno e legittimo (come di fatto ciò già avviene per la dirigenza da parte delle altre professioni del SSR).

Ci si chiede però se detto parere possa **essere "strumento" sufficiente** affinché negli enti **siano previsti** incarichi di dirigente a tempo indeterminato con accesso al profilo di assistente sociale e non solo alle professioni sanitarie. Va comunque sottolineato come il percorso di accesso alla dirigenza in mancanza di indicazioni regionali o di ulteriori norme nazionali (ad oggi la professione di assistente sociale è l'unica tra quelle del SSN che, pur dotata di formazione con laurea magistrale, non ha ancora riconosciuto l'accesso alla dirigenza a tempo indeterminato nelle norme contrattuali) risulti ancora molto debole e discrezionale.

Una prospettiva di **concreto sviluppo** dell'accesso alla dirigenza da parte del profilo di assistente sociale sarebbe certamente favorita da chiare **indicazioni regionali nei confronti degli enti circa la possibilità di individuare ed attivare posizioni dirigenziali "aperte e pertinenti" al profilo di assistente sociale**, anche nell'ambito del rinnovo del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale di ASST ATS, ASST e Fondazione IRCCS di diritto pubblico, quale strumento flessibile di programmazione.

29 giugno 2022

A cura delle referenti Gruppo tematico *"Servizio Sociale Professionale in sanità"* del CROAS Lombardia.

⁴ Nota prot. ARAN E 0003497/2020 del 26/05/2020 ad oggetto *"Quesito - Dirigenza del Servizio Sociale in Sanità"*.

Documenti e siti web consultati

- Legge 23 marzo 1993, n. 84 *“Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’Albo professionale”*
- Legge 10 agosto 2000, n. 251 *“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”* e s.m.i.
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3 *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*
- Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”* convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
- CCNL integrativo del CCNL area della dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN del 10 febbraio 2004 - artt. 41 e 42
- DPCM 25 gennaio 2008 *“Recepimento dell’accordo del 15 novembre 2007 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente la disciplina per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica”*
- CCNL della dirigenza SPTA del 17 ottobre 2008 artt. 8 e 9
- CCNL dell’Area Sanità del 19 dicembre 2019
- Documento *“Le funzioni del Servizio Sociale Professionale in Sanità”* approvato dal Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della salute, 29 ottobre 2010
- Regione Toscana LR 16 marzo 2015, n. 28 *“Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”*
- Regione Piemonte DGR 16 febbraio 2018, n. 17-6487 *“Nuove linee di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni sociali e dell’organizzazione del Servizi sociale professionale aziendale delle aziende sanitarie della Regione Piemonte e conseguente revoca parziale della DGR n. 50-12480 del 2.11.2009”*
- Regione Marche DGR 7 luglio 2020, n. 168 <<Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 *“Riorganizzazione del servizio sanitario regionale”*>>
- Nota ARAN al CNOAS prot. E 0003497/2020 del 26/05/2020 ad oggetto *“Quesito - Dirigenza del Servizio sociale in Sanità”*
- Articolo di Saverio Proia pubblicato su www.quotidianosanità.it il 10 luglio 2020 - link [Per Aran i dirigenti assistenti sociali sono contrattualmente “stessa faccia, stessa razza” dei dirigenti delle professioni sanitarie - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](http://www.quotidianosanità.it)
- Sito web dell’Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale della Regione Toscana - link